

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3612

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PRESTIGIACOMO

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Presentata il 16 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 22 della Costituzione riconosce il diritto al nome, affermando che « nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome »; tale precetto deve leggersi in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali pacificamente viene compreso il diritto all'identità personale.

A livello di normativa di rango primario, l'articolo 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge.

In merito alla questione inerente alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplini espressamente l'attribuzione del cognome al figlio nato in costanza di matrimonio.

Il codice civile, infatti, disciplina le ipotesi di attribuzione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio e ai figli adottati. L'attribuzione al figlio del cognome paterno si poteva desumere dal solo regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, il cui articolo 33 stabiliva, al primo comma, tale regola in relazione al figlio (naturale) legittimato.

Venuta meno la distinzione fra figli legittimi e naturali, a seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, il precetto contenuto nella citata norma deve leggersi con riferimento a tutti i figli nella parte in cui dispone che il figlio assume il cognome del padre; ma se è maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di

anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha riconosciuto. La stessa facoltà di scelta è concessa al figlio maggiore che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio nato fuori del matrimonio di ignoti riconosciuti, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.

La trasmissione del patronimico si può desumere da una lettura sistematica delle diverse norme afferenti al cognome, normativa che è stata oggetto del recente arresto della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottati. La Corte ha ravvisato in siffatto meccanismo la violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Quella del 2022 è soltanto l'ultima delle pronunce che, tanto a livello nazionale quanto europeo, si sono, a diverso titolo, pronunciate sull'attribuzione del cognome ai figli.

Già con la sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, la Consulta, pur dichiarando la manifesta infondatezza del ricorso presentato in materia di attribuzione da parte di due coniugi del cognome materno alla propria figlia, affermava che « l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna ».

Successivamente, con la sentenza n. 286 dell'8 novembre 2016, la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo-brasiliana, dichiarando l'il-

legittimità della norma (desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, 33 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma del codice civile, nella parte in cui – con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati – prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

La Corte ha ravvisato in questo caso la violazione dell'articolo 2 della Costituzione, in quanto verrebbe compresso il diritto all'identità personale, che implica il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali, nonché la violazione degli articoli 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, poiché sarebbero lesi il diritto di uguaglianza e la pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

Più recentemente, la Consulta, con l'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021, ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi. L'ordinanza di « autorimessione », e dunque la risposta a questo dubbio di costituzionalità, è per la Corte pregiudiziale per poter poi affrontare la questione di legittimità posta dal tribunale remittente – quello di Bolzano – che ha chiesto alla Consulta di dichiarare incostituzionale l'articolo 262 del codice civile laddove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno. La Consulta ha dichiarato di non potersi esimere, ai fini della definizione del giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'automatica

acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A livello sovranazionale va ricordata la Carta di Nizza del 18 dicembre 2000 (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), divenuta vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: qui l'articolo 21 vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso e l'articolo 23 impone l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi.

Non solo. Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione del cognome, l'articolo 16 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132) impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, e in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lettera g)).

E ancora, gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involve ogni aspetto dell'identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione.

Proprio dalla violazione di tali norme nasce la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio contro Italia) che ha condannato l'Italia, ritenendo la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. In merito all'articolo 8 della Convenzione, la Corte ha rammentato che esso « non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale e di ri-

congiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l'uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili ».

In relazione all'articolo 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che « nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili »; in relazione al caso dedotto in giudizio « la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al "figlio legittimo", persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge ».

Le diverse pronunce giurisprudenziali seguite nel tempo impongono dunque un intervento del legislatore sulla materia dell'attribuzione del cognome ai figli.

In particolare alla luce della menzionata sentenza n. 131 del 27 aprile 2022, la Consulta ha sancito alcuni fondamentali principi in *subjecta materia*.

In primis, i figli assumeranno il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro stessi concordato, vale a dire prima quello del padre e poi quello della madre, o viceversa, oppure potranno decidere, sempre di comune accordo, di dare al figlio un unico cognome, che potrà essere quello paterno o quello materno.

La Corte ha altresì evidenziato la necessità di evitare un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni, fissando un limite massimo nel caso di genitore con doppio cognome, il quale deve scegliere « quello dei due che

vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto», così risolvendo la questione.

Nella pronuncia in commento si sottolinea altresì che deve essere valutato «l'interesse del figlio a non vedersi attribuito (...) un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle», nel supremo interesse di quest'ultimo a non veder compromessa la propria «identità familiare».

Il rispetto di tale profilo potrebbe essere garantito, secondo i giudici costituzionali, riservando «le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (...), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori».

In relazione all'efficacia temporale delle statuizioni recate dalla sentenza n. 131, se è vero che le sentenze della Corte costituzionale hanno valore retroattivo, perché dichiarando una norma illegittima è come se la stessa non fosse mai esistita, nel caso di specie la Corte stabilisce espressamente che la pronuncia stessa ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e che troverà applicazione nei casi in cui ai figli non sia stato ancora assegnato il cognome o in cui sia pendente il relativo giudizio, mentre coloro ai quali il cognome sia già stato attribuito potranno presentare richiesta di modifica dello stesso.

In tal senso, la presente proposta di legge intende intervenire sulla materia, anticipando il momento della scelta del cognome o dei cognomi da attribuire ai figli prima della nascita, tanto da parte dei coniugi, quanto da parte dei conviventi *more uxorio*, ove possibile.

L'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-*bis*.1 che pone come regola generale l'assunzione da parte del figlio del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine concordato dai coniugi all'atto del matrimonio, con le forme di cui agli articoli 162, 163, e 166 del codice civile. Con le medesime forme i genitori possono decidere di

attribuire alla prole il solo cognome materno o paterno.

Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e il diritto dei figli all'identità familiare, si prevede, poi, che tale scelta sia irrevocabile dopo la nascita del primo figlio. Al fine di evitare la moltiplicazione dei cognomi, s'impone al genitore che abbia un cognome plurimo di scegliere quello o quelli maggiormente rappresentativi del rapporto genitoriale, nel caso in cui anche l'altro genitore abbia un doppio cognome, fatta eccezione per le ipotesi in cui si opti per l'attribuzione del solo cognome materno o paterno. Si prevede che il numero dei cognomi non possa essere superiore a quattro.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano il cognome dei figli nati fuori dal matrimonio.

In particolare, l'articolo 2 modifica l'articolo 262 del codice civile, prevedendo che i genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato fuori dal matrimonio, all'atto del riconoscimento, decidono il cognome da attribuire, indicando il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato. Di rilievo è la soppressione dell'automatica attribuzione del cognome paterno.

L'articolo 3 incide sulle convivenze *more uxorio* dichiarate e sui contratti di convivenza, disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinnà).

Anche nel caso di convivenze di fatto dichiarate ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della suddetta legge, si prevede l'obbligo per i conviventi di indicare nella dichiarazione di convivenza il cognome da attribuire al figlio, ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile. Analogamente, si prevede che i conviventi *more uxorio* che stipulino un contratto di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della stessa legge debbano effettuare in quella sede la scelta del cognome da attribuire alla prole, sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile.

La scelta del cognome diviene irrevocabile all'atto della nascita o dell'adozione del primo figlio.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano l'attribuzione del cognome nei casi di adozione.

In particolare l'articolo 4, modificando l'articolo 299 del codice civile in materia di adozione del maggiorenne, prevede che, nelle ipotesi in cui l'adozione sia fatta da entrambi i coniugi, questi dichiarino il cognome da attribuire all'adottato, indicando il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

L'articolo 5 modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto dei minori alla famiglia (legge sulle adozioni), che all'articolo 27 dispone che per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di

figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1, così come introdotto dall'articolo 1 della legge.

L'articolo 6 prevede l'adozione di norme regolamentari per l'adeguamento della disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, alle disposizioni introdotte dalla legge.

L'articolo 7 reca disposizioni relative all'entrata in vigore delle nuove norme.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 143-bis.1 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-bis.1. — *(Cognome del figlio)* — Il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine concordato dai coniugi all'atto del matrimonio, con le forme di cui agli articoli 162, 163, e 166.

Con le medesime forme di cui al primo comma, i genitori possono attribuire al figlio il solo cognome del padre o della madre.

Fatta salva la facoltà di cui al secondo comma, il genitore titolare di cognome plurimo sceglie quello o quelli ritenuti maggiormente rappresentativi del rapporto genitoriale, nei casi in cui unitamente a quello dell'altro genitore, il numero dei cognomi sia superiore a quattro.

La scelta del cognome o dei cognomi da attribuire alla prole diviene irrevocabile alla nascita o all'atto dell'adozione del primo figlio. È nulla ogni pattuizione contraria.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere alla propria prole uno o più cognomi ai sensi del terzo e quarto comma ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. — *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*. — I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato fuori del matrimonio, all'atto del riconoscimento, attribuiscono al figlio i co-

gnomi o il cognome ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore, con il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto sedici anni di età.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente ».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia convivenza di fatto e di contratto di convivenza)

1. All'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

« 37-*bis*. I conviventi di fatto indicano nella dichiarazione anagrafica di cui al comma 37 i cognomi o il cognome da attribuire alla prole ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile »;

b) dopo il comma 53 è inserito il seguente:

« 53-*bis*. Il contratto di cui al comma 50 individua i cognomi o il cognome da attribuire alla prole ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile ».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 299 del codice civile, in materia di cognome del figlio maggiorenne adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. – *(Cognome dell'adottato)*. – L'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante.

Nel caso i cui l'adottato abbia due cognomi, ne indica uno, a sua scelta.

Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*bis*.1 ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dei figli adottati)

1. All'articolo 27, primo comma, dopo le parole: « il cognome » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1 del codice civile ».

Art. 6.

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai matrimoni celebrati, alle dichiarazioni anagrafiche rese da conviventi di fatto e ai contratti di convivenza sottoscritti, alle adozioni, ai riconoscimenti fatti dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, ovvero ai giudizi pendenti per l'attribuzione del cognome al figlio.

2. Il genitore del figlio minore nato prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il co-

gnome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto sedici anni di età.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0185750